

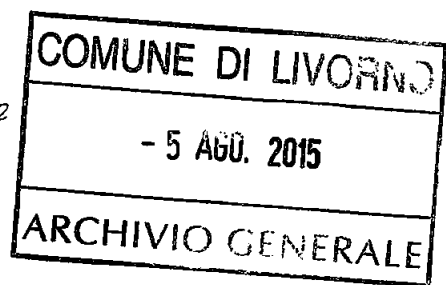


Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

GIUNTA DEL 04/08/2015

PROT. N. 337
IMM. ESEC.



IMPIANTI PUBBLICITARI PROT. COM.LE INSTALLATI A PORTA A TERRA. RETTIFICA ALLA DELIB. GC 112/2007 DI MODIFICA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI PORTA A TERRA. ART. 38 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

L'anno duemilaquindici, il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 8,25 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
1 - NOGARIN Filippo	- Sindaco	X	
2 - SORGENTE Stella	- V. Sindaco	X	
3 - FASULO Serafino	- Assessore	X	
4 - GORDIANI Giovanni	- Assessore	X	
5 - AURIGI Alessandro	- Assessore	X	
6 - LEMMETTI Gianni	- Assessore	X	
7 - PERULLO Nicola	- Assessore		X
8 - BALDARI Paola	- Assessore		X
9 - MARTINI Francesca	- Assessore	X	
10 - DHIMGJINI Ina	- Assessore	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco Ing. Filippo NOGARIN.

Assiste la Vice Segretario Generale S. Dott.ssa Graziella LAUNARO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Cod. Uff. _____

Data 4 AGO. 2015

n. 337

Oggetto: impianti pubblicitari di proprietà comunale installati a Porta a Terra: quantità per tipologia, destinazione e concessione in uso – rettifica alla deliberazione GC 112/2007 di modifica del Piano Particolareggiato di Porta a Terra (art. 38 Norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 211 del 28/6/2005, ha approvato il Piano Particolareggiato per la pubblicità del comparto Porta a Terra, ai sensi dell'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli impianti, in considerazione delle particolari caratteristiche insediative del comparto, di natura prevalentemente commerciale. Tale piano prevedeva le seguenti tipologie di impianti per la pubblicità permanente: n. 22 cartelli affissionali, di dimensioni m. 2x1.40; n. 25 posters di dimensioni 6,00x3,00; n. 2 megaposters di dimensioni 8,00x4,00; n. 20 cartelli entrata/uscita parcheggio, delle dimensioni di 1.50x2,00; n. 4 pensiline bus di dimensioni 1,00x1,00; n. 50 cestini porta rifiuti; n. 4 segnali "Porta a Terra". Per la pubblicità temporanea prevedeva la possibilità di installare n. 230 gonfaloni di dimensioni 2,00x1,00.

Tra gli operatori commerciali insediati in "Porta a Terra" si è costituito, ai sensi degli art. 2612 e seguenti, un Consorzio con la denominazione di "Consorzio del Parco Commerciale Porta a Terra", allo scopo di creare un sistema collaborativo tra i Consorziati comprensivo dell'organizzazione delle attività di manutenzione ordinaria della viabilità pubblica, delle aree a verde, degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica, della pompa di sollevamento delle acque chiare, nonché della gestione della cartellonistica pubblicitaria esistente e programmata all'interno del comprensorio stesso.

Successivamente, con deliberazione n. 257 del 27/07/2005, la Giunta Comunale ha approvato l'affidamento al Consorzio del Parco Commerciale Porta a Terra della gestione sia dei servizi di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione, sia della cartellonistica pubblicitaria su suolo pubblico.

In esecuzione di detta deliberazione, è stata stipulata con il Consorzio del Parco Commerciale di Porta a Terra, la convenzione n. 57472 di repertorio del 10 novembre 2005, per l'affidamento, fino al 31 dicembre 2014 (salvo rinnovo espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale), della manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione realizzate nel comparto, nonché della gestione della cartellonistica pubblicitaria su aree pubbliche, previste nel Piano Particolareggiato, approvato con deliberazione n. 211 del 28 agosto 2005, come sopra citata. La gestione di tale cartellonistica costituiva il corrispettivo dell'appalto delle manutenzioni ordinarie. La convenzione prevedeva inoltre l'onere a carico del Consorzio di acquistare i singoli strumenti pubblicitari, di provvedere alla loro installazione e manutenzione, nonché alla commercializzazione dei relativi spazi. L'allegato "E" della convenzione stabiliva che gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico *"dovranno rimanere di proprietà comunale alla scadenza della convenzione medesima"*.

In seguito, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 112 del 3 aprile 2007, ha approvato modifiche al Piano particolareggiato, approvato con precedente deliberazione del 2005 sopra citata, aumentando da n. 22 a 32 il numero degli impianti affissionali, assegnando in esclusiva al servizio

comunale n. 10 cartelli affissionali; ha eliminato dalla tipologia tabella affissionale e cartello affissionale le dimensioni di 6x3, precisando che quest'ultima tipologia si riferiva ai 32 cartelli affissionali; ha confermato il numero di 230 per i gonfaloni, di cui n. 120 installabili su proprietà comunale e quindi ricadenti nell'oggetto della convenzione n. 57472 di repertorio, sopra citata.

Con disposizione del dirigente U.Org.va Gestione Entrate n. 1156 del 1° aprile 2008 è stato approvato il progetto di dettaglio presentato all'U. Affissioni e pubblicità in data 7/3/2008 relativo all'individuazione delle postazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari e si è contemporaneamente disposta a favore del Consorzio del Parco Commerciale di Porta a Terra l'autorizzazione ad installare i seguenti impianti pubblicitari: 21 posters 6x3; n. 2 megaposters 8x4; n. 32 standardi 2x1,40 di cui 22 di pertinenza del Consorzio e 10 al servizio di pubblica affissione; n. 4 pensiline per l'attesa del bus.

A seguito della scadenza della convenzione n. 57475 più volte citata, avvenuta in data 31/12/2014, il Consorzio del Parco Commerciale di Porta a Terra ha provveduto a consegnare al Comune di Livorno sia le attività relative alle manutenzioni ordinarie degli impianti e delle opere di urbanizzazione realizzate, sia la gestione degli impianti pubblicitari installati e la loro manutenzione. Dal verbale sottoscritto dagli uffici comunali e dal Consorzio in data 9 marzo 2015 risultano n. 20 posters; 22 cartelli affissionali; 2 megaposters.

Richiamato l'art. 812 c.c. che dà la seguente definizione di bene immobile: *"Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, [...] salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge"*.

Rilevato, pertanto, che gli impianti pubblicitari installati dal Consorzio del Parco Commerciale di Porta a Terra debbano considerarsi beni immobili, in quanto permane ad oggi la loro connessione al suolo e in tale situazione, quindi, possono svolgere la loro funzione precipua, ossia quale mezzo per lo svolgimento dell'attività pubblicitaria.

Dato atto che gli impianti pubblicitari, in quanto incorporati al suolo comunale, sono stati acquistati alla proprietà comunale per accessione, ai sensi dell'articolo 934 c.c..

Richiamato l'art. 32 del Regolamento comunale della Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede un'espressa dichiarazione da parte della Giunta Comunale relativamente alla cessazione della destinazione di un bene patrimoniale indisponibile a pubblico servizio.

Rilevato che tali beni mancano di una destinazione attuale a pubblico servizio, perché alcune tipologie di detti impianti, come i megaposter, non sono idonei ad assolvere tale funzione, rispetto alla previsione del Piano Particolareggiato della pubblicità di Porta a Terra.

Ritenuto di non destinare a pubblica affissione neanche le tipologie degli impianti che potrebbero essere idonei a tale scopo, come i cartelli affissionali, in considerazione della vocazione commerciale della zona di Porta a Terra.

Ritenuto, pertanto di destinare alla pubblicità esterna tutti gli impianti pubblicitari acquistati alla proprietà comunale.

Richiamati gli articoli 1 e 5 del d.lg. 507/1993 secondo i quali la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta sulla pubblicità prevista dallo stesso decreto.

Richiamato l'art. 10 del Regolamento comunale su la pubblicità e servizio delle pubbliche affissioni, deliberato dal Consiglio Comunale in data 26 settembre 1994 con atto n. 135 (e successive modifiche), secondo il quale lo svolgimento dell'attività pubblicitaria con impianti posti su aree pubbliche può essere effettuata dal privato previo rilascio del provvedimento di concessione.

Rilevato che, nel caso specifico, la concessione degli impianti pubblicitari, acquistati alla proprietà comunale per effetto dell'art. 934 c.c., come sopra detto, riguarda l'uso sia del suolo pubblico sia dell'impianto pubblicitario stesso; tale provvedimento sarà soggetto al pagamento di un canone, secondo la stima effettuata da parte dell'ufficio tecnico comunale, oltre che all'imposta sulla pubblicità prevista dal d.lgs. 507/1993.

Ravvisata la necessità di procedere a tale affidamento previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, essendo questo un istituto tipico di garanzia della concorrenza nell'esercizio dell'attività economica privata incidente sull'uso di risorse pubbliche, previsto dal diritto comunitario ed interno, ed è inoltre previsto quale procedimento generale per disciplinare l'uso dei beni pubblici, dall'art. 4 del Regolamento comunale su le concessioni dei beni comunali con impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del C.C. in data 25 maggio 2015, n. 127.

Vista la relazione tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico patrimoniale e tributario in data 2 luglio 2015 protocollo n. 61782, con la quale viene stimato il canone di concessione quale risultato della somma del valore riferito all'area occupata (pari a € 102,00 ml/anno) e al valore relativo al mezzo pubblicitario (pari a € 15 mq./anno).

 Dato atto che per alcune aree ove sono collocati detti impianti, sono in corso le procedure per la loro acquisizione gratuita al patrimonio comunale, quale obbligo, nascente dalle convenzioni a suo tempo stipulate con il Comune di Livorno, a carico dei soggetti attuatori dei comparti inclusi nel Piano Particolareggiato di Porta a Terra, esecutori delle opere di urbanizzazione.

Ritenuto di dover destinare anche questi impianti pubblicitari alla pubblicità esterna.

Rilevato che, a seguito del perfezionamento delle procedure di acquisizione gratuita al patrimonio comunale sopra citata, l'articolo 934 c.c. opera "*ipso iure*", per il fatto dell'incorporazione al suolo, senza necessità di una dichiarazione esplicita da parte del proprietario.

Ritenuto che, per gli impianti pubblicitari sopra descritti, debba applicarsi lo stesso regime giuridico proprio di quelli già acquisti alla proprietà comunale e che, pertanto, sono da destinare anch'essi alla pubblicità esterna e la loro concessione a terzi deve seguire il metodo dell'evidenza pubblica, come sopra descritto.

Preso atto della valutazione effettuata dall'Ufficio Tecnico patrimoniale e tributario, nella relazione tecnica sopra individuata, secondo la quale "*la durata funzionale delle strutture in esame (è) generalmente inferiore a dieci anni*".

Ritenuto congruo determinare in cinque anni la durata della concessione, in considerazione della durata funzionale degli impianti, come determinata nella relazione tecnica sopra citata. Alla scadenza della concessione ogni impianto pubblicitario dovrà essere disinstallato, a cura e spese del concessionario, con riduzione in pristino stato del suolo interessato.

Rilevato che, nella deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 3 aprile 2007, di modifica del Piano Particolareggiato di Porta a Terra in premessa citato, è contenuto un errore riferibile alla previsione di 32 impianti pubblicitari del formato 6x3, mentre invece, tale numero è da intendersi

riguardante gli impianti affissionali 2x1,40, come si può evincere dal confronto dello stesso atto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 2005, più volte citata.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a rettificare il testo della deliberazione GC 112/2007, nel senso di prevedere fra la pubblicità di carattere permanente i seguenti impianti pubblicitari:

tipologia	6x3	2 x 1,40	8x4	2x1,50 cartelli entrata/uscita	pensiline	cestini	2x1,50 segnali indicatori
quantità	25	32	2	20	4	50	4

Preso atto dell'orientamento sfavorevole all'installazione di standardi pubblicitari su i pali della pubblica illuminazione, risultante dal parere del Settore Impianti e Manutenzioni, in data 27 marzo 2015, protocollo n. 28898, avente ad oggetto "Utilizzo pali della pubblica illuminazione per affissioni pubblicitarie".

Richiamata in particolare la motivazione espressa in detto parere tecnico, secondo la quale *"i pali in acciaio ed il relativo plinto di fondazione sono dimensionati per sostenere i corpi illuminanti posti in sommità e complessivamente l'insieme palo-armatura offre una superficie al vento alquanto modesta. L'applicazione di standardi aumenta significativamente questa superficie esposta, che sotto l'azione de vento anche di forte e fortissima intensità, come le recenti esperienze ci insegnano, introducono sollecitazioni non previste in sede di progettazione che determinano un maggior impegno statico e dinamico in grado, come minimo, di ridurre la vita utile della membratura e nei casi più estremi causare addirittura l'instabilità del sostegno"*.

Ritenuto, pertanto di non confermare la previsione contenuta nel Piano Particolareggiato di Porta a Terra relativa a n. 120 gonfaloni su proprietà comunale (quindi da installare su pali di illuminazione pubblica), facendo salva la possibilità che questa tipologia di impianto possa essere fissata su supporti di tipo diverso.

Visto l'art. 38 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 470 del 30 dicembre 2002.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata esecutività

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate:

1. di prendere atto dell'acquisto alla proprietà comunale per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.. degli impianti pubblicitari che risultano incorporati al suolo comunale.

2. di destinare alla pubblicità esterna tutti gli impianti pubblicitari acquistati alla proprietà comunale.
3. di incaricare il Settore Entrate Amministrazione del patrimonio della formalizzazione del procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione in uso di detti impianti pubblicitari, comprensivo del suolo pubblico ove essi sono fissati. Il bando di gara, che sarà approvato con specifica determina dirigenziale, dovrà prevedere lotti, formati in maniera da garantire la più ampia partecipazione delle imprese. Ogni lotto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta in aumento più alta rispetto al canone posto a base di gara. Il provvedimento di concessione è soggetto al pagamento sia di un canone, pari all'importo dell'aggiudicazione, sia dell'imposta della pubblicità. Ogni provvedimento di concessione avrà la durata di cinque anni, decorrente dal provvedimento di concessione. Al termine l'area dovrà essere restituita libera dall'impianto pubblicitario, che sarà rimosso a cura e spese del concessionario.
4. di rettificare il testo della precedente deliberazione di Giunta Comunale del 3 aprile 2007, n.112 riguardante il Piano particolareggiato di Porta a Terra, nel senso di prevedere fra la pubblicità di carattere permanente i seguenti impianti pubblicitari:

tipologia	6x3	2 x 1,40	8x4	2x1,50 cartelli entrata/uscita	pensiline	cestini	2x1,50 segnali indicatori
quantità	25	32	2	20	4	50	4

5. di non confermare la quantità di n. 120 gonfaloni su la proprietà comunale, in quanto tali installazioni interessano i pali di illuminazione pubblica. E' fatta salva la possibilità di effettuare questo tipo di pubblicità a carattere temporaneo, con l'utilizzo di supporti di tipo diverso dai pali di illuminazione.
6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.



Allegato 1, parte integrante della Delibera di Ort n. 337 del

4 AGO. 2015

Oggetto: impianti pubblicitari di proprietà comunale installati a Porta a Terra: quantità per tipologia, destinazione e concessione in uso – rettifica alla deliberazione GC 112/2007 di modifica del Piano Particolareggiato di Porta a Terra (art. 38 Norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari).

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime ☐ non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime ☒ parere favorevole
si esprime ☐ parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Dirigente/Funziionario delegato –
Responsabile del servizio

(timbro e firma)

Il Dirigente

U.Org. Entrate - Patrimonio

Dot. A. PARLANTI

Livorno, 7/7/2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime ☐ non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime ☒ parere favorevole
si esprime ☐ parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria

(timbro e firma)

Il Dirigente

SERVIZI FINANZIARI

SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI

Dot. A. PARLANTI

Livorno, 13/2/15

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
NOGARIN

La Vice Segretario Generale
LAUNARO

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, **5 AGO. 2015**

L'incaricato alla pubblicazione
La Resp. Ufficio Archivio Protocollo
Lorena Marconi

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

☐ E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

☒ E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, **5 AGO. 2015**

Per copia conforme

Livorno,

p. IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	